

CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI  
D'ABRUZZO

Procedimento disciplinare a carico di Barbara Zarrillo

Il CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL'ORDINE dei GIORNALISTI d'ABRUZZO, con sede in L'Aquila, Via Guido Polidoro n.1, istituito dal Presidente del Tribunale Civile e Penale dell'Aquila, in attuazione del Dpr 7.8.2012, n.137

nelle persone dei componenti il Collegio, istituito in data 6 dicembre 2016 dal presidente pro-tempore Sergio D'Agostino, visti gli articoli 1 e 6 del regolamento per le funzioni disciplinari dell'Odg Abruzzo, composto da:

Sergio D'Agostino, Presidente

Giustino Ceccarossi, Componente

Simona Malavolta, Segretario

All'esito del procedimento in epigrafe, promosso nei confronti di Barbara Zarrillo pronuncia la seguente

DECISIONE

Svolgimento del procedimento

1. all'esito dell'esame del procedimento con cui il Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo aveva ipotizzato la violazione dell'articolo 48 della legge 3 febbraio 1969 n. 63 "Ordinamento della professione giornalistica", secondo cui «gli iscritti all'Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro o alla dignità professionale o di fatto compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare»; e del "Testo unico dei doveri del giornalista", approvato in data 19 febbraio 2016 dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che stabilisce al Titolo I, "Principi e

doveri”, articolo 2) “Fondamenti deontologici”, comma 2) che il giornalista «rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia»; ed al comma 7) che il giornalista «applica i principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network»;

A sostegno di tale contestazione il Collegio del Consiglio di disciplina dell’Ordine aveva rilevato come:

2. in data 5/12/2016 veniva pubblicato sul blog di David Puente un articolo dal titolo “La bufala sulla Boldrini: e se l’insulto arriva da ambienti legati alla scuola?” nel quale si dava conto della diffusione sui social network di una falsa dichiarazione della presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, a commento dei risultati del Referendum sulla riforma costituzionale;
  3. che detta falsa notizia veniva ripresa su diversi profili Facebook, tra cui quello di (omissis), che tuttavia nelle ore successive provvedeva alla sua rimozione;
  4. che in calce a tale falsa notizia apparivano commenti insultanti nei confronti della stessa Boldrini, tra i quali si distingueva per trivialità e volgarità quello della giornalista professionista Barbara Zarrillo (“Finalmente la mignotta lascia la camera (dei deputati) per tornare alla camera del suo bordello....ritardataaaaa scio”);
- che il Collegio del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, a norma dell’articolo 56 della legge professionale, in data 6 dicembre 2016 aveva aperto un procedimento disciplinare a carico della giornalista Barbara Zarrillo, ravvisando un’ipotesi di violazione dell’articolo 48 della legge 3 febbraio 1969 n.63 e del Testo unico dei doveri del giornalista;
  - Lo stesso Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, con successivo atto di contestazione e invito a comparire, inviato alla giornalista Barbara Zarrillo, l’aveva invitata a comparire il giorno 30 gennaio 2017 innanzi al Collegio stesso;
  - Il 30 gennaio 2017 il Collegio si riuniva all’Aquila, prendendo atto del contenuto di una mail, inviata dalla giornalista sottoposta a procedimento disciplinare, in cui la stessa (producendo certificato medico) dava conto della sua impossibilità di essere presente alla seduta, e chiedendo la convocazione in altra data; richiesta accolta dal Collegio che fissava una nuova audizione per il giorno 9 febbraio 2017;
  - In data 9 febbraio 2017 il Collegio tornava a riunirsi e la giornalista Barbara Zarrillo compariva regolarmente, dichiarando di non volersi avvalere di un legale di fiducia e senza presentare una memoria scritta;
  - La giornalista Barbara Zarrillo svolgeva la sua difesa innanzi al Collegio, ammettendo l’errore commesso, maturato, a suo dire, in un contesto definito “goliardico”. La stessa, a

propria parziale discolpa, ricordava di avere rimosso dopo pochi minuti dalla sua pubblicazione il “post” recante le gravi offese, dichiarando inoltre di avere scritto una lettera alla Presidente della Camera dei Deputati per scusarsi dell’accaduto. Scuse, sempre a detta della stessa giornalista incolpata, accettate, e dalle quali sarebbe derivata anche la promessa di una collaborazione futura con la stessa Presidenza della Camera contro il cyber-bullismo. La stessa giornalista produceva al Collegio copia di tre mail, indirizzate all’On. Laura Boldrini, in cui venivano documentate le scuse, ma ricordata anche la condizione di disagio vissuta da molte persone per ragioni sociali ed economiche, capaci di tradursi in un utilizzo errato dei social network come casse di risonanza di tale disagio. La giornalista, inoltre, a domanda del presidente del Collegio ammetteva di non essere a conoscenza, nel momento in cui aveva scritto il commento, delle norme contenute nel Testo unico dei doveri del giornalista, in particolare della parte relativa all’applicazione delle norme deontologiche anche nell’uso dei social network. Testo che aveva poi letto, nella parte relativa al rapporto tra giornalisti e social network, dopo avere ricevuto l’atto di contestazione;

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

- Il Collegio, in via preliminare, osserva come la giornalista abbia ammesso l’errore commesso, giustificando quindi pienamente gli addebiti a lei mossi dal Consiglio di disciplina;
- Nel merito, il Collegio ritiene grave il fatto che - nella circostanza - una giornalista, per di più professionista, non abbia mostrato cognizione degli obblighi che le derivano dal proprio status professionale, dall’osservanza delle diverse norme dettate a salvaguardia della dignità professionale della categoria. Norme tra cui quelle riguardanti il proprio modo di operare all’interno dei social network: strumenti, questi, in grado di evocare - se utilizzati in modo distorto e con un linguaggio che travalica il confronto civile - anche comportamenti potenzialmente violenti. L’istantaneità nella diffusione dei messaggi, l’esistenza di una platea potenzialmente sterminata, gli atteggiamenti emulativi, non possono che indurre un professionista (per di più della comunicazione e dell’informazione, quale appunto il giornalista è) ad atteggiamenti che, senza nulla togliere alla libertà di critica, si mantengano entro l’alveo del buon gusto, della continenza verbale e della sobrietà. D’altra parte, la destinataria delle offese, nelle sue vesti istituzionali, ha avuto modo anche di recente di rendere edotta l’opinione pubblica delle offese e minacce inaccettabili a lei rivolte attraverso i social media: un comportamento di per sé inaccettabile, tanto più se condiviso da una figura professionale, il giornalista, che riveste nei confronti della pubblica opinione un ruolo in tutta evidenza delicato.

Il fatto che la vicenda si sia consumata non in un contesto strettamente connesso all'esercizio professionale, ma nella vita privata, lungi dal rappresentare una attenuante nel giudizio disciplinare, rappresenta al contrario una aggravante. In una decisione del 1985, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ricordava che «i giornalisti, in quanto professionisti altamente qualificati sul piano civile e sociale, anche in occasione della vita associativa (condizione che pare doversi applicare all'uso dei social network nell'era contemporanea, ndr) devono dar prova di buon gusto, senso della misura, capacità di espressione delle proprie opinioni secondo quell'adeguato bagaglio culturale di cui si presume debbano essere in possesso».

La legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti ha infatti stabilito, all'articolo 48, che siano sottoposti a procedimento disciplinare i giornalisti che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatto compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine cui appartengono. Fattispecie, a detta del Collegio del Consiglio di disciplina dell'Odg Abruzzo, pienamente applicabile al caso in questione.

P.Q.M.

il Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, il giorno 9 febbraio 2017, in camera di consiglio, con votazione segreta, ha comminato alla giornalista Barbara Zarrillo la sanzione della "censura", ex Titolo III, articolo 53 della legge 69/63.

L'esecutività della presente delibera resta sospesa fino alla scadenza dei termini per la presentazione del ricorso, ovvero, in presenza di impugnativa, fino alla pronuncia del Consiglio di disciplina nazionale.

La presente decisione è soggetta alle previsioni di cui all'articolo 8 del Regolamento per le funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo.

Così deciso in L'Aquila, 9 febbraio 2017

Il Segretario  
(Simona Malavolta)

Il Presidente  
(Sergio D'Agostino)